




CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

via Arco di Druso 37 - 06049 Spoleto (PG)



REGIONE UMBRIA

INTERVENTI DIRETTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E AL RISANAMENTO AMBIENTALE NEI BACINI DEL FIUME TOPINO E TORRENTE CHIONA - 1° STRALCIO - 2° LOTTO "Messa in sicurezza della Città di Foligno"



ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

Prog. n° 725	PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE	scala n/a
Elaborato 6	Schema di Contratto	

Revisione:	Nome file:	Data:	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
2 ^a						
1 ^a						
0	-	Ottobre 2017	1 ^a emissione			

Gruppo di progettazione:		Consulenza Geologica:		Visto del Committente
Ing. Cosimo Convertino (Strutture) Ing. Nicola Mori (Aspetti ambientali) Ing. Alessandro Berni (Dinamica fluviale) Ing. Luigi Bigazzi (Idrologia e idraulica) Ing. Andrea Chiarini (Geotecnica) Ing. Giulia Armeni (Strutture) Geom. Mario Sensi (Piani particellari e preventivazione) Geom. Meri Migliacci (Elaborazioni Grafiche) Geom. Tommaso Donati (Topografia)	 CHIARINI ASSOCIATI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE <small>Via Galileo Ferraris, 63-52100 AREZZO - Tel. 0573 355817 - Fax 0573 3824157 www.chiariniassociati.com info@chiariniassociati.com</small>	 Foligno GEOS <small>studio tecnico di geologia</small> GEOLOGI - ASSOCIATI	 CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA II R.U.P. Dott. Ing. Gianni Paris <hr/> II DIRETTORE Dott.ssa Candia Marcucci	
Dott. Ing. Remo Chiarini Coordinatore prestazioni specialistiche		Dott. Ing. Paolo Rosi Consorzio della Bonificazione Umbra		Dott. Geol. Filippo Guidobaldi

Il presente elaborato è stato redatto dal gruppo di coprogettazione costituito tra il Consorzio Bonificazione Umbra e CHIARINI ASSOCIATI - Ingegneria Civile e Ambientale e, ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela della proprietà intellettuale, ne è vietata la riproduzione totale o parziale senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno”

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI

Prog. 725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona –
1° stralcio – 1° lotto - Messa in sicurezza della Città di Foligno”

*ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE*

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

**SCHEMA di
CONTRATTO D'APPALTO**

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

A	LAVORI IN APPALTO:		
A.1	Lavori a misura - Indagini in situ ed indagini geofisiche di cui	€	127.959,00
	<i>A.1.1 Stima Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€	3.489,79
	<i>A.1.2 Stima Costo della Manodopera (non soggetto a ribasso)</i>	€	37.248,38
A.2	Servizi - Prove di laboratorio	€	84.978,16
A.3	Servizi - Analisi di laboratorio finalizzate al riutilizzo	€	3.500,00
A.4	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.285,02
A.5	Totale lavori in appalto (A.1+A.2+A.3+A.4)	€	217.722,18
A.6	Importo a base di gara (A.1-A1.1-A1.2+A.2+A.3)	€	175.698,99

Il Direttore dei Lavori

I progettisti

Il Responsabile del Procedimento

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno”

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

Indice:

PREMESSO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto del contratto
- Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.
- Articolo 3. Ammontare del contratto.
- Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6. Penale per i ritardi.
- Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
- Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15. Risoluzione del contratto.
- Articolo 16. Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
- Articolo 20. Subappalto.
- Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25. Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 26. Trattamento dati personali.
- Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Nota:

Il presente schema di contratto può apparire eccessivamente corposo e, per certe parti, ripetitivo delle disposizioni già previste nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale o nel regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Tuttavia tale impostazione è, almeno in buona misura, richiesta dalla normativa vigente; infatti l'articolo 43, comma 1, del vigente regolamento generale stabilisce quali debbano essere i contenuti "minimi" dello schema di contratto, contenuti che per prassi consolidata nel passato trovavano collocazione nel capitolato speciale d'appalto mentre il contratto formale era ridotto alla sola identificazione delle parti e a mere formule di stile oltre ad una descrizione più che sintetica del rapporto sinallagmatico.

Lo schema qui proposto si divide in 4 titoli. Mentre il Titolo I riprende il classico "oggetto dell'appalto", i contenuti prescritti dal predetto articolo 43, comma 1, del regolamento, sono riuniti e riordinati nel Titolo II.

Il Titolo III propone quelle clausole che, ancorché non previste dal regolamento, appaiono essenziali per la definizione del contratto.

Alla sensibilità di ciascuno spetta l'adattamento dei contenuti dello schema qui proposto alle specifiche situazioni di ogni singolo appalto.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno”

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

Prog. 725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona – 1° stralcio – 1° lotto - Messa in sicurezza della Città di Foligno”

*ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE*

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

CUP: E87B13000380002

CIG:

L’anno duemila....., il giorno del mese di, avanti a me,
dott. Notaio,
sono comparsi i signori:

a)-
nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio della Bonificazione Umbra,
codice fiscale [] e partita IVA [], che rappresenta nella sua qualità
di,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-
nato a il, residente in, via
....., in qualità di
dell’impresa con
sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo (1)
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] ;

2- impresa
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA [] ;

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE

SCHEMA DI CONTRATTO

l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto posto a base di gara, ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Ai sensi del c.14 bis dell'art.32 del Codice, i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro ...(diconsi Euro ...)

di cui:

a) Euro ... per lavori veri e propri, comprensivi di:

a1) Euro 37.248,38 per importo manodopera (non soggetto a ribasso);

a2) Euro 3.489,79 per oneri relativi alla sicurezza per spese generali (non soggetti a ribasso);

b) Euro 1.285,02 per costi della sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59 c.5 bis del Codice, per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti e il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in Comune di Spoleto, all'indirizzo di Via Arco di Druso, 37, presso la sede dell'Ente (3)

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario ⁽⁴⁾ sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: Numero c/c _____, Banca _____, Gruppo _____, Agenzia di _____, ABI _____, CAB _____, CIN _____, IBAN _____, E.C.C. _____.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto-è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor... ⁽⁵⁾ nato a (...) il/..../..... residente in 00000 (...) di nazionalità avente codice fiscale

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e i servizi in appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere e dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. Sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto che qui si intendono pienamente richiamate.

Articolo 8. Obblighi e Oneri a carico dell'appaltatore.

1. L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il crono programma;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative e sarà a totale carico dell'Appaltatore.

8. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie a garantire la conservazione temporanea di esse, secondo le indicazioni dell'Ente preposto.

9. L'Appaltatore accetta espressamente che, nelle ipotesi indicate nel comma che precede, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

10. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 7, 8 e 9 che precedono all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

11. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale ⁽⁶⁾.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento nuovi prezzi.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del Codice, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000, non inferiore a Euro 100.000,00 (euro centomila/00).

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.108 del Codice PUÒ risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del Codice, c. 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al c. 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del Codice, c. 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del Codice, c. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c. 2, lettere a) e b);

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.108 del Codice DEVE risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

4. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi previsti dallo stesso art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 16. Recesso del contratto.

1. È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, così come indicato all'art.21 del CSA.

Articolo 17. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Spoleto. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dello stesso articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i) allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e dal D.M. 24 ottobre 2007, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE

SCHEMA DI CONTRATTO

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17-18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mm.ii.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;⁽⁷⁾
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento facente parte del progetto-

2. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione presentata verificata d'ufficio.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto che qui si intendono pienamente richiamate.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante non provvede⁽⁸⁾ al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

3. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ...⁽⁹⁾ numero ... in data ... rilasciata dalla società/dall'istituto ... agenzia/filiale di ...⁽¹⁰⁾ per l'importo di Euro ... pari al ...⁽¹¹⁾ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona - 1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

5. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di ...⁽¹²⁾

Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di ...⁽³⁴⁾, con polizza numero ... in data ... rilasciata dalla società/dall'istituto ... agenzia/filiale di ... per un massimale di Euro ...⁽¹³⁾, di cui:

- partita 1): euro ____.____,00;
- partita 2): euro ____.____,00;
- partita 3): euro ____.____,00;

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ... in data ... rilasciata dalla società/dall'istituto ... agenzia/filiale di ... per un massimale di Euro 500.000,00⁽¹⁴⁾ a sinistro.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici e tecnici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto, nonché del computo estimativo metrico;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e succ. mm.ii., il regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, parti in vigore, e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente appalto, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio della Bonificazione Umbra ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 27. Trattamento dati personali.

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 "Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno"

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

**PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE
E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE**

SCHEMA DI CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ⁽¹⁵⁾.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che se ne avverrà.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

CONSORZIO BONIFICAZIONE UMBRA

Prog. n.725 “Interventi diretti alla riduzione del rischio idraulico ed al risanamento ambientale nei bacini del Fiume Topino e del Torrente Chiona -
1° stralcio 2° lotto – Messa in sicurezza della Città di Foligno”

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE

PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE E ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE AL RIUTILIZZO DELLE TERRE

SCHEMA DI CONTRATTO

- ¹ *Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso.*
- ² *Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.*
- ³ *Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.*
- ⁴ *Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, ovvero il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.*
- ⁵ *Indicare una o più persone, con le generalità complete.*
- ⁶ *In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».*
- ⁷ *Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mm.ii..*
- ⁸ *Completare con le parole «provvede» ovvero «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55 del 1990; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.*
- ⁹ *Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.*
- ¹⁰ *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*
- ¹¹ *La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.*
- ¹² *Completare con le parole «regolare esecuzione» ovvero «collaudo provvisorio» a seconda del caso.*
- ¹³ *Somma da indicare nel bando di gara.*
- ¹⁴ *Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un'unica polizza.*
- ¹⁵ *Articolo 139, comma 2, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.*